

Contratti a forma libera ed onere della prova sulla conclusione

Nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici.

Tale onere può essere assolto anche mediante al prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza.

Tribunale Lamezia Terme, sentenza del 13.01.2023

...omissis...

La domanda di accertamento negativo del credito della società attrice è infondata e va pertanto respinta, mentre deve trovare accoglimento quella riconvenzionale della parte convenuta per le ragioni che di seguito si andranno ad illustrare.

Quanto al thema decidendum e al correlato thema probandum, si evidenzia ch..... ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inesistenza del credito di Euro 63.713,90 rivendicato dalla società convenuta con comunicazione del 3.5.2010, mentre la parte convenuta ha domandato l'accertamento positivo del proprio credito nei riguardi della attrice e la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 46.713,60 oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002.

Ciò posto, si evidenzia che, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. 14965/2012; Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

Più in particolare, si evidenzia che relativamente all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, sino al 2008 appariva dominante e quasi pacifica in giurisprudenza la tesi secondo cui lo stesso doveva gravare sul soggetto che agisce in giudizio. Nel 2008 però la Suprema Corte, (sent. n. 19762/2008), si è discostata dall'orientamento tradizionale, osservando che l'azione di accertamento negativo viene proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure "costretto" per effetto di atti di esercizio del diritto. Ha osservato infatti la Corte di Cassazione che il precedente orientamento aggravava ingiustificatamente la posizione del debitore e non era effettivamente giustificato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. L'attore in accertamento negativo, non "fa valere un diritto in giudizio" così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula

l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. È invece maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

La giurisprudenza successiva ha confermato questo orientamento, ribadendo che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, pertanto grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. in tal senso Cass. 16917/2012; Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108).

Peraltro, proprio con riferimento all'onus probandi, qualora l'attore abbia proposto azione di accertamento negativo, ed il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale volta al conseguimento del diritto negato dalla controparte (esattamente come nel caso in esame) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9201 del 2015, ha affermato inequivocabilmente che grava sul convenuto l'onere di provare il proprio credito.

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che fosse onere della S. s.a.s. a fronte della azione di accertamento negativo del credito promossa dalla parte attrice e della proposizione della domanda riconvenzionale di pagamento di somme provare i fatti costitutivi dei diritti in contestazione.

Ebbene, si ritiene che gli elementi probatori introdotti in giudizio dalla convenuta siano idonei a dimostrare con tranquillante certezza l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del credito da essa azionato.

Nello specifico, secondo la prospettazione della convenuta, dal 2007 al 2010 ella aveva rifornito l'attrice di carburante, mentre la A. s.r.l. non aveva corrisposto interamente tutte le forniture realizzate a suo favore dalla ditta convenuta.

A riprova dei fatti allegati la convenuta ha prodotto i seguenti documenti: 1) fatture con i relativi documenti di accompagnamento; 2) scritture contabili.

Ebbene, va rilevata la sufficienza probatoria di detta documentazione in relazione all'an e al quantum del credito rivendicato dalla convenuta.

Nello specifico, costituisce principio generale quello per cui, nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici.

Tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (cfr. Cass. n. 12971/2018).

Sul punto è bene ricordare che è jus receptum il principio più volte enunciato dalla Suprema Corte secondo cui non occorre che i fatti noti, sui quali la presunzione si fonda, siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo invece sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto, secondo regole di esperienza e l'id quod plerunque accidit, come conseguenza probabile e verosimile,

secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. n. 7084 del 5 luglio 1990; n. 4878 del 16 novembre 1989; n. 1621 del 4 aprile 1989; n. 5821 del 3 luglio 1987; n. 4688 del 21 luglio 1986).

Ciò detto, si rileva che, da un lato, la parte convenuta ha fornito la prova diretta del fatto costitutivo del diritto in contesa, dall'altro lato, nei documenti menzionati non difettano elementi o dati in grado di dimostrare l'an e il quantum della credito vantato dalla S. s.a.s. specialmente se valutati, nel loro complesso con le altre risultanze istruttorie.

Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Essa, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde.

Analogamente, le scritture contabili, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., possono far prova anche a favore dell'imprenditore solo nel senso di concorrere, quale mero elemento indiziario, a concretare, insieme con altre risultanze, una valida prova per presunzione (cfr. Cass. 9968/2016).

Tanto precisato, si ritiene che le fatture e l'estratto delle scritture contabili prodotti da parte convenuta, pur volendogli assegnare un mero valore indiziario, siano idonei a dimostrare compiutamente il credito della società convenuta (e, a contrario, a confutare le tesi della parte attrice) dal momento che concorrono a far ritenere raggiunta la prova contraria alla parte attrice insieme alle altre risultanze probatorie.

Nel corso della causa infatti sono stati introdotti diversi elementi fattuali concorrenti che consentano a detti documenti di assumere valenza di prova del fatto in esse rappresentato.

In particolare è stata espletata durante il giudizio la prova testimoniale con i tre testi escussi (due dei quali erano i firmatari dei documenti di accompagnamento) che hanno confermato tutte le circostanze capitolate dalla parte convenuta e, soprattutto, hanno ribadito sia di avere effettuato le forniture del carburante di cui alle fatture impagate a favore della società attrice in località G..... era impegnata in alcuni lavori sulla strada SS. 106 sia che l'assegno n. (...) -11 emesso dalla società attrice in favore di quella convenuta non costituiva il pagamento di una fornitura bensì la restituzione di un prestito concesso alla società attrice (vedi dichiarazioni di G.P., di L.G. e di F.S. verbali di udienza del 19.9.2012 e del 14.1.2013 in atti).

Inoltre, in corso di causa, è stato depositato il "processo verbale di constatazione" del 15.11.2012 della Polizia Tributaria di Catanzaro a carico della ...dal quale si può evincere che il numero di fatture emesse dalla società convenuta per forniture di carburante effettuate alla...corrispondeva a quelle prodotte in giudizio, tra cui rientrano anche quelle rimaste impagate nel periodo 2007-2010 (vedi "processo verbale di constatazione" della Polizia Tributaria di Catanzaro fascicolo di parte convenuta).

La convenuta, pertanto, ha provato aliunde (specialmente a mezzo dei testimoni) di avere effettivamente eseguito la fornitura del carburante a favore della impresa attrice di cui alle fatture non pagate e ai relativi documenti di accompagnamento.

Occorre rilevare peraltro che i rapporti commerciali tra le parti non sono stati contestati (oltre a risultare all'evidenza ex actis) e che il legale rappresentante della ha mancato di comparire all'udienza fissata per rendere il deferito interrogatorio senza documentare alcun impedimento o motivazione.

Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione dell'assenza dell'interrogando, "valutato ogni altro elemento di prova" è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio; in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria (Cass. 6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n. 5240).

Nel caso in esame, l'assenza non giustificata da parte del legale rappresentante della società attrice all'udienza di interrogatorio unitamente agli ulteriori elementi indiziari e probatori acquisiti durante l'istruttoria consente una valutazione positiva circa la fondatezza della pretesa avanzata in via riconvenzionale dalla società convenuta.

Conclusivamente, si ritiene infondata la domanda di accertamento negativo del credito della....., mentre è provata la domanda riconvenzionale di pagamento della; per l'effetto la società attrice deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 46.713,60 a titolo di corrispettivo delle fatture non saldate meglio indicate nella comparsa di costituzione e risposta, oltre interessi ex art. 4 D.Lgs. n. 231 del 2002 da calcolarsi sulla somma capitale con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento di ogni singola fattura e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese processuali del presente giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del criterio del decum, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come recentemente integrato e modificato dal D.M. n. 147 del 2022 trattandosi di parametri forensi che, ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale; causa di valore pari ad Euro 46.713,60; compensi nei valori medi liquidati per ogni fase processuale nel modo seguente: fase di studio della controversia Euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio Euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione Euro 1.806,00; fase decisionale Euro 2.905,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) respinge la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte attrice;

2) accoglie la domanda riconvenzionale dellaper l'effetto, condanna la al pagamento in favore della società convenuta della somma di Euro 46.713,60, oltre interessi ex art. 4 D.Lgs. n. 231 del 2002 da calcolarsi sulla somma capitale con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento di ogni singola fattura e fino all'effettivo soddisfo;

3) condanna la.....al pagamento, in beneficio della S....., delle spese di lite del giudizio, che liquida in complessive Euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge;

4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Lamezia Terme, il 9 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023.